# REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/87 DEL CONSIGLIO

**del 18 dicembre 1987**

**relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 0000/87 [2], in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che l'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede la concessione di un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso nella Comunità ; che, per promuovere l'orientamento e la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti, soprattutto negli Stati membri non produttori, è opportuno stabilirne le caratteristiche morfologiche e qualitative in funzione di tali obiettivi ;

considerando che, a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, l'aiuto è erogato dagli Stati membri per ettaro di superficie sulla quale siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto ; che in proposito è ragionevole ammettere che su tutte le superfici sulle quali siano state effettuate le operazioni di semina e le normali operazioni colturali, sarà altresì effettuato il raccolto ;

considerando che, ai fini del buon funzionamento del regime d'aiuto, occorre che gli Stati membri controllino che l'aiuto sia erogato esclusivamente alle superfici di cui sopra e a favore dei prodotti ammessi a beneficiarne ; che, per essere efficace, il controllo va effettuato solo durante il periodo di maturazione ; che a tal fine è opportuno prevedere l'istituzione, negli Stati membri interessati, di un regime di dichiarazione delle superfici in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'aiuto previsto all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 è erogato dallo Stato membro per la produzione di determinate varietà di riso di tipo o profilo indica coltivate nelle zone di cui all'allegato A e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

2. Si considera che su una superficie di risone siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto, ai sensi dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76, quando su tale superficie siano state effettuate le normali operazioni colturali a fini produttivi e il riso abbia raggiunto la fase della maturazione.

*Articolo 2*

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 è erogato per le varietà di risone del tipo o profilo indica che figurano nell'allegato B e che rispondono, dopo la sbramatura, alle caratteristiche morfologiche seguenti :

a) lunghezza del grano : 6,6 mm ;

b) rapporto lunghezza/larghezza non inferiore a 3 ;

c) assenza totale di perle e di striature in almeno il 60 % dei grani del campione di riso lavorato.

Questo aiuto è concesso per la prima volta al riso seminato nella campagna 1987/1988.

2. A partire dalla campagna 1988/1989 le varietà prese in considerazione devono inoltre rispondere a caratteristiche di viscosità, di consistenza e di tenore di amilosio che saranno stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 3, nonché alle caratteristiche stabilite nel paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e la modifica dell'elenco delle varietà di cui all'allegato B sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo e materiale per verificare che il prodotto oggetto della domanda di aiuto risponda alle condizioni richieste per la sua erogazione.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazione delle superfici coltivate e delle varietà di sementi certificate utilizzate. La dichiarazione vale quale domanda di aiuto.

*Articolo 4*

Gli Stati membri procedono al controllo sistematico, in loco, dell'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 nel corso del mese precedente il raccolto.

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 11.

*Articolo 5*

L'importo dell'aiuto da erogare è calcolato in funzione della superficie coltivata.

*Articolo 6*

Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento e le informazioni relative, in particolare, alle superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. WILHJELM

*ALLEGATO A*

**Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

ZONE

Spagna

Francia metropolitana

Italia

Grecia

---

*ALLEGATO B*

**Elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

Bluebelle E.

Bond

Indio

Lebonnet

Newbonnet

Rea

Tebonnet

Thaibonnet

Miara.

---